

0247. Legittimazione passiva.

Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo VII: della filiazione capo I: della filiazione legittima sezione I: dello stato di figlio legittimo Sezione II: delle prove della filiazione legittima Sezione III: dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimita' Art.247. Legittimazione passiva.

articolo vigente|orange

Articolo vigente

Art. 247. Legittimazione passiva.

1. Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.
2. Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
3. Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.
4. Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti, l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.

modifiche - note|green

COMMENTI

0247. Legittimazione passiva.

articolo previgente|red

PRECEDENTE FORMULAZIONE

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Filiazione - filiazione naturale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2983 del 06/02/2025 \(Rv. 673948-01\)](#)

Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Azione di disconoscimento della paternità - Padre naturale - Parte necessaria o facoltativa in appello - Esclusione - Ragioni. Nel giudizio di appello avverso la sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento della paternità, il padre

[Famiglia - filiazione - filiazione legittima - disconoscimento di paternità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12211 del 17/07/2012](#)

Opposizione di terzo promossa dal presunto padre naturale nei confronti della sentenza di disconoscimento di paternità - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Avverso la sentenza,

0247. Legittimazione passiva.

passata in giudicato, il disconoscimento della paternità legittima, è inammissibile l'opposizione di terzo di

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice civile

C.C.

CC

247

legittimazione

passiva